



- mediche di bordo;
- per cure odontoiatriche urgenti;

**I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.**

**h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio,** purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per evento;

**i) rientro accompagnato di un minore assicurato.** Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

**l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari,** con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;

**m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a **10 giorni** in Italia-Europa ed a **15 giorni** nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€ 250,00** con un massimo di **€ 50,00** al giorno;

**n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di **€ 50,00** al giorno e per un massimo di **tre giorni**, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

**o) rientro dell'Assicurato convalescente,** nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

**p) reperimento ed invio di medicinali urgenti,** irripetibili sul luogo ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali.

**Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;**

**q) trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

**r) protezione delle carte di credito,** avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's cheques smarriti o sottratti.

**Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;**

**s) trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. Allianz Global Assistance provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali.

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;**

**t) anticipo di denaro** fino a **€ 1.000,00** per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

**u) costituzione della cauzione penale** fino a **€ 3.000,00**, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

**v) reperimento di un legale all'estero,** necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di **€ 500,00**.

**2.2 Esclusioni** (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 4 della Normativa Comune a tutte le garanzie) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 2.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

l) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

**2.3 Disposizioni e Limitazioni di Responsabilità**

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica); - treno di prima classe;

c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;

g) in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

### 3. INTERRUZIONE VIAGGIO

#### 3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:

- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 2.1 comma l);

- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell'Assicurato alla residenza (art. 2.1 comma e).

#### 3.2 Disposizioni e limitazioni

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

### 4. IN CASO DI SINISTRO

**4.1 Obblighi dell'Assicurato** - L'Assicurato (o chi per esso) deve:

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato deve:

a) darne immediato avviso scritto, comunque entro **5 giorni** da quello in cui si è verificato l'evento, ad Allianz Global Assistance, specificando:

- le circostanze dell'evento;

- i suoi dati anagrafici, il Codice fiscale ed il suo recapito; ed allegando - copia dell'Estratto Conto di Prenotazione;

b) trasmettere anche successivamente:

- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);

- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;

- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;

- copia dell'Estratto Conto di Penale emesso da APATAM SRL;

- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;

- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN.

#### ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

**Per ogni richiesta di Assistenza**

contattare immediatamente la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24, specificando:

- il numero di polizza evidenziato sul Certificato Assicurativo;

- dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.

**Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute**

a) darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando: - le circostanze dell'evento;

- i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; - il nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN.

b) allegare

- Certificato Assicurativo; - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;

- originale delle spese effettivamente sostenute.

#### INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad Allianz Global Assistance, specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito. Allegare:

- il Certificato Assicurativo;

- l'estratto conto di prenotazione.

### TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	ITALIA	EUROPA/MONDO
<b>ANNULLAMENTO VIAGGIO</b>	Costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 10.000,00 per persona ed € 60.000,00 per pratica	
<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE</b>		
Spese Mediche, Ospedaliere, chirurgiche	€ 1.000,00	€ 10.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:		
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 1.000,00	€ 3.000,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero	No	€ 500,00
<b>INTERRUZIONE VIAGGIO</b>	Rimborso PRO-RATA	

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

**AWP P&C S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Liquidazione Danni**  
**Casella Postale 461**  
**Via Cordusio, 4**  
**20123 MILANO**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

#### Nota Informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D.Lgs 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

#### 1) Informazioni Relative alla Società

**Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

- Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

**Sede Legale** - 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

**Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

**Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**

02/23.695.1 - [www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it) - [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

**Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

#### 2) Informazioni Relative al Contratto

**Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

**Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

**Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta,

fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità **AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: [reclamiawp@allianz.com](mailto:reclamiawp@allianz.com)

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarica. Prima di adire all'Autorità Giudiziarica è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

#### 3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

### INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 "PROTEZIONE DATI PERSONALI")

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

**Allianz** 

Global Assistance